

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 aprile 1980

N. 25 dell'O.d.G.

N. 826 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1980".

L'anno millenovecento ottanta il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10,15 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
 vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
 consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
 e con l'assistenza:

-- del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio
 -- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	✓		26) Gatta Renzo	✓	
2) Aprile Leonardo	✓		27) Giampaolo Filippo	✓	
3) Blandino Antonio	✓		28) Laera Alessandro	✓	
4) Borgia Carlo	✓		29) Latanza Cosimo	✓	
5) Bortone Giorgio	✓		30) Leucci Giovanni	✓	
6) Calvario Pasquale	✓		31) Liuzzi Francesco	✓	
7) Capozza Emanuele	✓		32) Malvarosa Enrico	✓	
8) Cassano Michele	✓		33) Margiotta Giovanni	✓	
9) Castellaneta Giuseppe	✓		34) Montredi Angelo	✓	
10) Ciocia Graziano	✓		35) Morea Leonardo	✓	
11) Ciuffreda Pasquale	✓		36) Papa Giuseppe	✓	
12) Clemente Tommaso	✓		37) Piccigallo Benito	✓	
13) Colamonaco Maria	✓		38) Princigalli Giacomo	✓	
14) Colasanto Giuseppe	✓		39) Quarta Nicola	✓	
15) Colonna Giuseppe	✓		40) Raimondo Cosimo	✓	
16) Consiglio Gabriele		✓	41) Rizzo Marcello	✓	
17) Conte Giuseppe	✓		42) Romano Domenico		✓
18) D'Alena Fedele	✓		43) Sasso Giuseppe	✓	
19) D'Andrea Nicola	✓		44) Somma Antonio	✓	
20) Dell'Aquila Antonio	✓		45) Sorice Vincenzo	✓	
21) Dilonardo Giovanni	✓		46) Tarricone Luigi	✓	
22) Fantasia Matteo	✓		47) Tarsia Incuria Achille	✓	
23) Fiore Alessandro	✓		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	✓	
24) Fitto Salvatore	✓		49) Ventura Antonio	✓	
25) Galatone Rocco	✓		50) Zingrillo Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno Giuseppe Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che venticinquesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Rizzo "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980".

Dà la parola al relatore, cons. Rizzo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

- Ommissis -

Segue la discussione generale.

- Ommissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Ommissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI (sono assenti dall'Aula al momento del voto i Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

LEGGE REGIONALE

"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Ai programmi costruttivi di cui alla L.R. n. 3 dell'1.2.1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applica la normativa statale vigente per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, il limite massimo di mutuo concedibile nonché i limiti massimi di costo.

A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione dell'ammissibilità della concessione del mutuo, anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dalla applicazione dei costi massimi vigenti, all'atto della richiesta, nella Regione Puglia per l'edilizia agevolata-convenzionata.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche ai programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruiti di contributo statale, per i quali l'Istituto mutuante non ha ancora stipulato l'atto di erogazione e quietanza a saldo.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di arco in proprietà nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, semprechè abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.

Ai programmi costruttivi già ammessi o da ammettere a finanziamento previsto dalla L.R. n. 3 dell'1.2.1977 fino alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge statale 5.8.1978, numero 457 per l'edilizia agevolata-convenzionata purchè i relativi progetti alla data di cui innanzi risultino già approvati dalle Commissioni edilizie comunali.

I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5.8.1978, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della L.R. n. 3/1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

Per i programmi di edilizia agevolata la Regione esplicherà i propri compiti previsti dall'art. 4, lettera m), della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 4.8.1978, attinenti alla verifica tecnico-amministrativa dell'opera ammessa a contributo, con la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo o con altro accertamento previsto dalle norme vigenti, in conformità delle disposizioni in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI - sono assenti dall'Aula al momento del voto i Consiglieri Calvario e Tascio Incuria)

Art. 2

La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della L.R. 29.8.1979, n. 57 è disciplinata, per quanto compatibile, dalla convenzione vigente nella Regione Puglia per i programmi costruttivi di edilizia agevolata-convenzionata disposti dalla legge statale 5.8.1978, n. 457.

Il quarto comma dell'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57 è così sostituito:

"Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia residenziale agevolata-convenzionata di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b, della legge 5.8.1978, n. 457".

L'ultimo comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57 sono abrogati.

L'art. 4 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente: "Per il limite massimo del mutuo ammissibile, tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15.2.1980, n. 25".

Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15.2.1980, n. 25.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per l'accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggio, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l'anno finanziario 1979.

Per l'anno 1980 ed in deroga all'art. 7 della L.R. 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonché stabilire le priorità di ammissione al contributo in conformità a quanto disposto dal XII comma dell'art. 9 della legge statale 15.2.1980, n. 25.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI - sono assenti dall'Aula al momento del voto i Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nei limiti già previsti dei capitoli n. 01208 e n. 01220 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI - sono assenti dall'Aula al momento del voto i Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

Art. 4

E' approvata l'allegata variazione (all. A) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

E' approvata l'allegata variazione al Bilancio per l'esercizio 1980 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) (All. B).

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI - sono assenti dall'Aula al momento del voto i Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

- 1960 -

Acc. A3

ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA

B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 299

Oggetto: Intervento di distillazione eccezionale dai vini da tavola di produzione 1979 - Variazioni di bilancio.

L'anno millenovecentosettantanove, addì 4 APR 1980

del mese di _____, in Bari, nella Sede dell'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA in Casse Sornino, n. 177, il Dott. Girolamo Gappiello, quale COMMISSARIO STRAORDINARIO in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia del 20 gennaio 1978, n. 115, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 21 gennaio 1978, assistito dal Direttore Generale ff. Avv. Carlo Forcella;

VISTA la Legge 30 aprile 1976, n. 386, recante norme di principio, norme particolari e Finanziarie concernenti gli Enti di Sviluppo;

VISTA la Legge regionale 28 ottobre 1977, n. 33, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 17 novembre 1977.


Stampa circolare: GRUPPO REGIONALE REGIONALE PUGLIA
BARI
E copia
SEGRETERIA

relativa alla "Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia";
VISTI altresì: Legge 12 maggio 1960, n. 230; Legge 21 ottobre 1960, n. 841; D.P.R. 25 giugno 1962, n. 948; Legge 14 luglio 1965, n. 901; D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257; Legge 28 maggio 1967, n. 379;

VISTA la deliberazione n. 2238 del 25/3/1980 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha affidato all'Ente l'assunzione del provvedimento eccezionale di distillazione dei vini da tavola, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CEE n. 337/79, con le modalità indicate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nella circolare n. 3 dell'8/3/1980, autorizzando, tra l'altro, anticipazione finanziaria agli Organismi Cooperativi per far fronte al pagamento del vino ritirato e delle spese di trasporto e di trasformazione sino ad un massimo di 500 mila quintali di vino da distillare per un presumibile importo di 15 miliardi di lire;

VISTA la propria deliberazione n. 227 del 3.4.80 con la quale, nell'assumere l'incarico, si prevede il ricorso a finanziamenti bancari onde soddisfare le predette necessità;

TENUTO PRESENTE che l'espletamento dell'incarico in ar-



gestione comportare adempimenti di natura amministrativo-contabile, che si generalizzeranno in: - provviste di fondi mediante stanziamenti bancari;

- anticipazioni ad Organismi Cooperativi per i pagamenti del vino conferito per la distillazione e per spese di trasporto e di trasformazione;

- recupero dall'AIFA dell'apporto Comunitario del valore dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

- la restituzione dei finanziamenti bancari ottenuti;

CONSTATO che occorre provvedere di conseguenza all'adeguamento del bilancio stesso mediante la istituzione di appositi capitoli nel titolo V° contabilità speciale, e la integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi ai finanziamenti bancari;

RITENUTO che le anticipazioni finanziarie agli Organismi Cooperativi verranno effettuate in primo luogo con le disponibilità di cassa dell'Ente, e successivamente con il ricorso a linea di credito dall'Istituto cassiere, è che i relativi oneri per interessi passivi, considerata la durata



[Handwritten signature]

dell'operazione in termini di tempo relativamente brevi potranno essere contenuti nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio;

DELIBERA

- a) di istituire nel bilancio di previsione dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 1980 i seguenti capitoli:

nelle entrate al Tit.V° - Contabilità speciale -

Gestioni dirette:

Cap.135 - Gestione distillazione vini;

nelle uscite al Tit.V° - Contabilità speciale -

Gestioni dirette:

Cap.305 - Gestione distillazione vini;

- b) di effettuare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1980 in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni compensative in aumento:

nelle uscite:

Cap.221 - Restituzione di fi-

nanziamenti concessi

ai da istituti di

credito per esigenze

ze dell'Ente £. 15.000.000.000

Cap.305 (n.i.) - Gestione di-

stillazione vini * 15.000.000.000

nelle entrate:



Cap. 74 - Finanziamenti erogati

ad dei istituti di

credito per esigenze

dell'Ente S. 15.000.000.000

Cap. 35 (n.i.) - Sezione di

distillazione vini S. 15.000.000.000

Fatta, letta e sottoscritta:-

IL DIRETTORE GENERALE EK. IL CONSIGLIERO SORDANI/RTG



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)